

di un mese (escluse le malattie) ed ai $\frac{4}{5}$ per coloro che siano stati puniti con la ripreazione dopo il 28 ottobre 1932.

4) Riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che siano stati assunti dal 1. gennaio al 30 settembre 1932 e per coloro che siano rimasti assenti per servizio militare;

5) applicazione cumulativa delle riduzioni, restando però inteso che la riduzione dovuta a classifica, assorba quella dovuta a punizione.

Propone inoltre:

di usare lo stesso trattamento al personale del Servizio Polite Combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere,

di estendere il beneficio agli impiegati e aiutanti applicati, così della Direzione Generale come del Servizio Polite Combattenti, adottando per l'attributione i criteri indicati per gli impiegati effettivi;

di estendere il beneficio al personale subalterno (di ruolo ed avventizio) in applicazione dell'art. 61 del Regolamento Interno, con i criteri indicati per gli impiegati.